

STATUTO

Articolo 1. - Costituzione

E' costituita una fondazione denominata **"Fondazione FUTURAMENTE E.T.S."**, con sede in Parma, Strada Montanara n. 357, per ospitare e sostenere la Comunità AMICI DI DAVIDE con sede in località San Ruffino di Parma.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

La fondazione non ha scopo di lucro.

La denominazione **"Fondazione FUTURAMENTE E.T.S."** è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

Articolo 2. - Delegazione e uffici

Delegazioni e uffici potranno essere istituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della fondazione, attività di promozione nonché sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla fondazione stessa.

Articolo 3. - Scopi

La fondazione, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, si ispira ai principi evangelici e ha lo scopo di promuovere la solidarietà nei confronti di famiglie che vivono situazioni di fragilità, mediante l'esercizio in via principale delle seguenti attività di interesse generale:

- attività di cui all'art. 5 CTS, comma 1, lettera a): interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- attività di cui all'art. 5 CTS, comma 1, lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- attività di cui all'art. 5 CTS, comma 1, lettera q): alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- attività di cui all'art. 5 CTS, comma 1, lettera k): organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

La fondazione sostiene e promuove la comunità AMICI DI DAVIDE che ha

sede in San Ruffino di Parma.

Articolo 4. - Comunità di riferimento

La comunità AMICI DI DAVIDE opera per la promozione sociale, relazionale e culturale di ragazzi con handicap fisico ed è composta di una rete di famiglie e di singole persone che all'interno di un percorso di formazione cristiana si sostengono reciprocamente mediante il mutuo aiuto.

Si propone:

- di accogliere i singoli e/o le famiglie che la costituiscono e le persone e/o famiglie che le chiedono assistenza; data la natura e la composizione della comunità l'accoglienza ha precipua attenzione a persone con handicap e disagio fisici;
- di vivere la quotidianità in un ambiente sereno e accogliente favorendo l'integrazione e la valorizzazione delle capacità residue di ciascuno, con uno stile di vita fondato sulla condivisione e sulla solidarietà;
- di favorire la creazione di condizioni, soprattutto per i bambini e i ragazzi che presentano una disabilità, che tutelino costoro e assicurino loro le cure di cui necessitano sì da agevolarli in caso di un eventuale distacco dalla famiglia quando la stessa non è più in grado di gestire la situazione per motivi di salute dei membri o per il decesso dei medesimi;
- di favorire il coinvolgimento di volontari per attività ludiche, di formazione, di gestione della casa;
- di promuovere ogni tipo di iniziative volte a offrire ai bambini e ai ragazzi con disabilità specifici strumenti, terapie, progetti che permettano loro di acquisire adeguate competenze al fine di migliorare o almeno mantenere il più possibile integra la loro condizione fisica e psichica che tende ad aggravarsi con la crescita;
- di curare la sensibilizzazione e l'informazione degli enti preposti e di singole persone, affinché chi presenta una disabilità possa avere sostegno e strumenti idonei a migliorare le proprie condizioni di vita in famiglia e in ogni altro ambito (scuola, lavoro, tempo libero, ecc.) ove l'integrazione è ancora disattesa;
- di promuovere la collaborazione con altre associazioni e cooperative e in genere enti del terzo settore che operano nell'ambito sociale, della solidarietà nei confronti di famiglie che vivono situazioni di fragilità.

Articolo 5. - Impegni della fondazione

A tale scopo la fondazione si impegna a:

- fornire alla comunità Amici di Davide una casa per i membri della comunità stessa e i locali necessari all'esercizio delle attività che le sono proprie, anche in un'ottica di apertura a nuove esperienze e collaborazioni finalizzate al miglior percorso di apprendimento e relazione delle persone diversamente abili;
- predisporre le strutture, le attrezzature e gli strumenti necessari;
- fornire il sostegno economico delle attività manutentive straordinarie degli immobili nel tempo;

- finanziare le attività e i progetti di accoglienza e di aiuto proposti dalla comunità e approvati con delibera del consiglio di amministrazione;
- verificare periodicamente l'operato della comunità;
- raccogliere fondi, offerte, donazioni e lasciti testamentari.

Articolo 6. - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la fondazione può tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie o in altro diritto reale, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della fondazione medesima; la fondazione può, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- promuovere manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, o tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la fondazione, gli operatori dei settori di attività della fondazione e il pubblico;
- erogare premi e borse di studio;
- svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della fondazione;
- svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo wide web;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

E' vietato alla fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, se non quelle alle prime direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo.

Articolo 7. - Rapporti con la Comunità AMICI DI DAVIDE

La comunità Amici di Davide è organizzata secondo il proprio regolamento.

Almeno uno dei soci fondatori della fondazione partecipa agli incontri programmatici della comunità.

Articolo 8. - Vigilanza

L'autorità competente vigila sull'attività della fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile e delle norme del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Articolo 9. - Patrimonio

Il patrimonio della fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o godimento a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal fondatore promotore in sede di atto costitutivo ovvero, successivamente, dai partecipanti fondatori o da altri partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione e incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendita non utilizzata che con delibera del consiglio di amministrazione può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali e da altri enti pubblici.

Articolo 10. - Fondo di gestione

Il fondo di gestione della fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art. 9;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali contributi dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali e da altri enti pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;
- da contributi della fondatrice promotrice, dei partecipanti fondatori, dei partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della fondazione sono impiegate per il funzionamento della fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 11. - Gestione finanziaria

La fondazione finanzia le attività della comunità Amici di Davide attraverso finanziamenti specifici su progetto proposto dalla comunità e approvato dalla fondazione.

La gestione e manutenzione della casa, le piccole manutenzioni come pure il sostentamento familiare sono a carico delle famiglie e/o singoli che fanno parte della comunità.

Il responsabile incaricato dalla comunità invia mensilmente un rapporto alla fondazione in modo da programmare le somme necessarie.

Articolo 12. - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ciascun anno il consiglio di amministrazione approva il bilancio di esercizio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio può avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del consiglio in cui è stato approvato, deve essere depositata nei modi di legge.

Il bilancio è strutturato in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della fondazione. Si applicano le disposizioni inderogabili del Codice del Terzo Settore in materia di bilanci e scritture contabili e, qualora ne ricorrano i presupposti, si applicano le norme di legge che consentono la presentazione di bilanci abbreviati o in qualsivoglia forma ridotti.

Le relazioni che accompagnano il bilancio devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della fondazione.

Gli organi della fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della fondazione o da membri del consiglio di amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, devono essere ratificati dal consiglio di amministrazione stesso.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali devono essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve comunque denominate durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano, comunque, effettuate a favore di altre o.n.l.u.s. o enti del terzo settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Articolo 13. - Membri della fondazione

I membri della fondazione si dividono in:

- fondatrice promotrice;
- partecipanti fondatori e partecipanti.

Articolo 14. - Fondatrice promotrice

E' fondatrice promotrice la signora Annamaria Schenardi che ha contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale.

Articolo 15. - Partecipanti fondatori e partecipanti

Possono divenire partecipanti fondatori, nominati tali con delibera adottata a

maggioranza assoluta dal consiglio di amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscono al fondo di dotazione o anche al fondo di gestione, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal consiglio di amministrazione stesso ai sensi dell'articolo 20 del presente statuto.

Possono ottenere la qualifica di partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal consiglio di amministrazione, ovvero con attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il consiglio di amministrazione determinerà con regolamento la possibile suddivisione e il raggruppamento dei partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla fondazione.

La qualifica di partecipante fondatore e di partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Articolo 16. - Partecipanti esteri

Possono essere nominati partecipanti fondatori ovvero partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Articolo 17. - Prerogative dei partecipanti alla fondazione

I partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della fondazione, accedere alle attività per loro organizzate dalla fondazione e comunque ai locali e alle strutture funzionali della medesima.

Articolo 18. - Esclusione e recesso

Il consiglio di amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi l'esclusione dei partecipanti fondatori e con la maggioranza semplice l'esclusione di partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo avvenuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I partecipanti fondatori e i partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni

assunte.

Il fondatore promotore non può essere escluso dalla fondazione.

Articolo 19. - Organi della fondazione

Sono organi della fondazione:

- il consiglio di amministrazione;
- il presidente e il vice presidente;
- l'organo di controllo;
- il revisore legale dei conti (ove previsto).

Articolo 20. - Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto di un numero variabile di membri fino ad un massimo di sette.

La sua composizione sarà la seguente:

- a) fino a tre membri, nominati dai fondatori promotori;
- b) oltre tre membri, i primi tre nominati dai fondatori promotori, i quali tre membri nominano gli altri scegliendoli tra i partecipanti fondatori e i partecipanti, in relazione alla contribuzione complessiva al patrimonio e alla gestione della fondazione.

I membri del consiglio di amministrazione restano in carica quattro anni, salvo revoca da parte del soggetto o dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato ovvero, nel caso sub b), nell'ipotesi di perdita di qualifica di partecipante fondatore o partecipante.

I mandati dei consiglieri, indipendentemente dalla data del loro insediamento, scadono contemporaneamente.

Il membro del consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del consiglio di amministrazione può essere dichiarato decaduto dal consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di consigliere, il consiglio di amministrazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla cooptazione di altro consigliere che resterà in carica fino allo spirare del termine degli altri.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione.

In particolare provvede a:

- 1) deliberare l'approvazione del bilancio d'esercizio;
- 2) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente statuto;
- 3) determinare i criteri in base ai quali i soggetti di cui all'articolo 15 possono divenire partecipanti fondatori o partecipanti e procedere alla relativa nomina;
- 4) individuare le aree di attività della fondazione;
- 5) deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali;

- 6) eleggere, nel proprio seno, il presidente e il vice presidente della fondazione;
- 7) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, le modifiche allo statuto;
- 8) conferire speciali incarichi a singoli consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
- 9) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente statuto;
- 10) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente statuto.

Le deliberazioni riguardanti la nomina del presidente della fondazione, il programma di attività, l'approvazione del bilancio, le modificazioni statutarie nonché lo scioglimento della fondazione e la devoluzione del suo patrimonio potranno essere adottate validamente con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei membri.

Al fine di dare attuazione alle procedure necessarie sia alla predisposizione di quanto necessario sia all'inizio delle attività della Comunità la fondatrice Annamaria Schenardi rivestirà la carica di presidente del consiglio di amministrazione a tempo indeterminato.

Avrà inoltre la facoltà di proporre il presidente suo successore e di dare l'avvio alla procedura di nomina sopra descritta da parte del consiglio di amministrazione.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il consiglio di amministrazione potrà istituire un comitato esecutivo composto di tre membri tra cui il presidente, cui delegare specifici compiti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

All'inizio di ogni riunione i presenti designano un segretario per la redazione del verbale dell'adunanza.

Articolo 21. - Convocazione e quorum

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei e con almeno tre giorni di preavviso; in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Tanto in prima quanto in seconda convocazione la riunione è valida purché sia presente la maggioranza dei membri nominati dai fondatori promotori.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, tra cui il presidente, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

E' possibile intervenire alle riunioni del consiglio di amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione ed è consentita l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità del consigliere che partecipa e vota.

Articolo 22. - Presidente

Il presidente della fondazione è anche presidente del consiglio di amministrazione e, salvo quanto sopra indicato all'art. 20, nono comma, è nominato tra i propri membri dal consiglio di amministrazione stesso. Egli ha la legale rappresentanza della fondazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della fondazione; il presidente può delegare singoli compiti al vice presidente.

In particolare, il presidente cura le relazioni con enti, istituzioni e imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della fondazione.

In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente che esercita le stesse funzioni e ha gli stessi poteri del presidente.

Articolo 23. - Organo di controllo

L'Organo di controllo è nominato, nei casi previsti dalla legge, dal Consiglio di Amministrazione. L'organo può essere monocratico o collegiale, in ogni caso il membro monocratico o almeno un membro in caso di organo collegiale è iscritto al Registro dei Revisori Legali.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; inoltre esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi della normativa di legge nonché attesta che il bilancio sociale, qualora ricorrano i presupposti della sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida della normativa in vigore.

L'organo di controllo svolge inoltre la revisione legale qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi di legge, se non attribuita ad altro soggetto iscritto nell'apposito Registro.

L'organo di controllo partecipa senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Resta in carica 4 (quattro) anni e può essere riconfermato.

Articolo 24. - Revisore legale dei conti

Il revisore legale dei conti, qualora obbligatorio per legge, è scelto e nominato dal consiglio di amministrazione tra soggetti iscritti nell'apposito registro.

Il revisore, organo consultivo contabile della fondazione, vigila sulla gestione finanziaria della fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Egli partecipa senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Il revisore resta in carica 4 (quattro) anni e può essere riconfermato.

Articolo 25. - Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri nominati dal Presidente del Consiglio Notarile di Parma al quale spetterà altresì la nomina del presidente del collegio. Le nomine dovranno essere effettuate entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta effettuata da una delle parti. Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto, rendendo il loro lodo entro 90 (novanta) giorni dall'insediamento.

La sede dell'arbitrato sarà a Parma.

Articolo 26. - Scioglimento

In caso di scioglimento della fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del consiglio di amministrazione, ad altre o.n.l.u.s. o altri enti del terzo settore, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dei fondatori promotori e nel rispetto delle norme inderogabili del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e, se ancora applicabile, del D.Lgs. n. 460/1997.

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

La fondazione, sentiti i fondatori promotori e a seguito di parere favorevole dell'organismo di controllo previsto dalla normativa vigente, può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altre o.n.l.u.s. o altri enti del terzo settore che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

Articolo 27. - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato e di enti del terzo settore (oggi D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

Articolo 28. - Norma transitoria

Gli organi della fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai fondatori promotori in sede di atto costitutivo.

FIRMATI: ANNA MARIA SCHENARDI – GIULIO ALMANZI

Certifico io sottoscritto, Dottor GIULIO / GUIDO ALMANSI, Notaio in Parma, iscritto nel distretto notarile di Parma, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti i su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.

Parma, Strada della Repubblica n. 80, nove marzo duemilaventisei.
Firmato digitalmente: Notaio Giulio Almansi.